



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### I DIREZIONE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - PATRIMONIO - VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO - LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE - UFFICIO CONTENZIOSO - SERVIZI INFORMATICI

#### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 2002 DEL 18-11-2024

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E LA A.S.D. "FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO" PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "PAOLO MARINO" E RELATIVE PERTINENZE

**OGGETTO:** CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E LA A.S.D. "FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO" PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "PAOLO MARINO" E RELATIVE PERTINENZE

#### IL RESPONSABILE *ad interim* DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA

*Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, adotta la seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, in uno, contestualmente, all'insussistenza di conflitto di interessi*

#### PREMESSO:

- che con determina dirigenziale n. 205 del 28.07.2023 del Responsabile della IV Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetro è stato concesso l'utilizzo dello Stadio Comunale "Paolo Marino" alla A.S.D. Folgore CALCIO Castelvetro a titolo gratuito, per le motivazioni in detto provvedimento espresse e che quivi si richiamano, onerando l'Associazione concessionaria della manutenzione della struttura affidata;
- che l'A.S.D. Folgore CALCIO Castelvetro costituisce, da circa ottanta anni, un elemento identificativo della identità sportiva della Città di Castelvetro e che tale identità costituisce un bene immateriale che è inteso pubblico preservare garantendo la continuità di tale presenza nel panorama calcistico regionale;
- che alla gara di aggiudicazione della concessione dello stadio comunale del 29.08.2022 ebbe a partecipare esclusivamente la società A.S.D. Folgore CALCIO Castelvetro aggiudicandosi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto con il canone previsto di euro 8.510,00 annui;

- che successivamente la A.S.D. Folgore CALCIO Castelvetro ebbe a rinunciare, per motivazioni prettamente legate all'onerosità nella gestione dell'impianto, alla suddetta aggiudicazione;
- che con la sopra citata determina dirigenziale n. 205 del 28.07.2023 si è proceduto ad affidare provvisoriamente l'impianto sportivo in oggetto al fine di consentire all'A.S.D. Folgore CALCIO Castelvetro la partecipazione al campionato di calcio 2023-2024;
- che, a seguito della modifica dell'assetto dirigenziale, l'A.S.D. Folgore CALCIO Castelvetro ha comunicato all'Amministrazione Comunale la volontà di ricandidarsi all'affidamento della gestione dello Stadio Comunale "Paolo Marino";
- che il Comune di Castelvetro, a causa delle difficoltà a reperire le risorse economiche e umane necessarie alla gestione diretta, non è nelle condizioni di potere curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dello Stadio Comunale "Paolo Marino" pertanto, l'affidamento in concessione costituisce l'unica modalità per mantenere in buone condizioni il campo di giuoco e gli immobili di pertinenza ed assicurare la valorizzazione e la fruibilità dello stesso, mantenendolo in sicurezza ed evitandone l'abbandono e il degrado;
- che il campo di gioco in erba naturale impone una manutenzione costante dello stesso ed un suo uso non intensivo, il che limita la fruibilità dell'impianto sportivo *de quo*;
- che ha sede in Castelvetro l'A.S.D. Castelvetro-Selinunte che, oltre ad una scuola calcio diretta agli adolescenti, partecipa ai campionati regionali e provinciali giovanili;
- che l'A.S.D. Castelvetro-Selinunte ha manifestato l'interesse all'utilizzo dello Stadio Comunale "Paolo Marino" per svolgere le partite di campionato facendosi carico dei costi di manutenzione e pulizia dell'impianto inerenti quegli specifici eventi;
- che in ragione delle regole della Federazione Italiana Giuoco Calcio nell'uso dello stesso stadio il calendario della squadra di categoria inferiore si adegua a quello della squadra di categoria superiore;
- che la concessionaria rientra tra le associazioni senza fine di lucro in conformità agli artt. 7 e 8 del D. Lgs n. 36 del 28.02.2021 e degli artt. 5 e 6, comma 2, del D. Lgs n. 38 del 28.02.2021;
- che la concessionaria si obbliga alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria dello Stadio Comunale "Paolo Marino" e delle sue pertinenze sì da mantenerlo in condizione di agibilità per lo svolgimento dell'attività calcistica e nel contempo si obbliga a presentare al Comune entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione un progetto teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile;
- che l'art. 3 del D. Lgs 267/2000 statuisce: *“I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- che l'art. 8 del D. Lgs 267/2000 recita: *“I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”*;
- che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs 38/2021 stabilisce che l'ente pubblico territoriale che non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi può affidarne la gestione in via preferenziale ad associazioni sportive dilettantistiche sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso;

- che è intenzione di questa Civica Amministrazione dar luogo a forme di convenzione che promuovano un ruolo maggiormente attivo delle associazioni sportive nella gestione degli impianti e permettano di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia gestionale;
- che l'Amministrazione Comunale nelle more di realizzare un progetto di ristrutturazione complessivo dello Stadio Comunale e, conseguentemente, valutare una successiva forma di gestione, ha interesse alla conservazione ed efficienza dello stadio esistente, nonché a favorire le attività sportive compatibili con la specifica consistenza del campo di calcio in oggetto ed al mantenimento della squadra di calcio che storicamente identifica la tradizione calcistica castelvetranese e di cui dunque costituisce un patrimonio immateriale e, per quanto sopraesposto, ha formulato specifico indirizzo affinché si proceda alla concessione dell'impianto sportivo in questione;

**DATO ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024";

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

#### **VISTI**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- lo schema di concessione allegato alla presente determinazione con la lettera "A";
- la Determina Sindacale n. 51 del 8.11.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della I Direzione Organizzativa *ad interim*;

**ATTESA** la propria competenza

#### **DETERMINA**

*per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riprodotto e trascritto:*

**CONCEDERE** alla A.S.D. "FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO" la gestione dello Stadio Comunale "Paolo Marino" e relative pertinenze alle condizioni e per le finalità individuate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A";

**ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione "Provvedimenti" - "Bandi di gara e Contratti" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

**cartaceo e la firma autografa.**